

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

(Chiarimento)
PROT. n° 0009279

Roma, 04 luglio 2011

OGGETTO: Segnalazione Inizio Attività

Con riferimento alla nota prot. 5387 del 25/05/2011, la fase transitoria attualmente in essere, nella quale la normativa sulla SCIA si è sovrapposta alle usuali procedure di prevenzione incendi, si ritiene che sia adottabile la seguente linea di condotta nelle more che sia emanato il nuovo regolamento di prevenzione incendi:

1. La SCIA deve essere corredata di asseverazione al rispetto della normativa tecnica di riferimento, al progetto approvato nonché alle successive prescrizioni impartite dal Comando e degli elaborati tecnici, dichiarazioni e certificazioni necessari a consentire le verifiche di competenza del Comando. Detta documentazione dovrà essere conforme al punto B) dell'allegato I e all'allegato II del D.M. 4 maggio 1998 e successive modifiche ed integrazioni (circolare Prot. P1233/4101 sott. 72/E del 8/10/1999 avente per oggetto Modulistica di prevenzione incendi; circolare prot. P559/4101 sott.72/E.6 del 22 marzo 2004 avente per oggetto "Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi; circolare prot. P515/4101/sott.72/E.6 del 24/04/2008 avente per oggetto "Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI)
2. Successivamente alla presentazione della SCIA ed al contestuale rilascio della ricevuta, il Comando dovrà, entro sessanta giorni, effettuare i controlli di competenza attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e, ad esito positivo del controllo il Comando rilascerà il CPI. In caso di esito negativo si richiama l'attenzione di quanto disposto dal novellato art. 19 della legge 241/90 sulle dichiarazioni mendaci che, oltre a dover essere segnalate all'Autorità Giudiziaria, formeranno oggetto di informativa ai competenti collegi ed ordini professionali.
3. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni, imponendo, ove sia necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per pubblica e privata incolumità ovvero per la messa in sicurezza delle opere. Giova rilevare che restano invariate le procedure previste dal d.lgs 758/94 con particolare riferimento al Capo II "Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro" e quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 139/06.
4. Tenuto conto del combinato disposto del comma 1 dell'art. 23 e dell'art 14 comma 2 al punto i) del D.Leg.vo 139/06 devono essere fatti salvi gli introiti relativi allo specifico servizio a pagamento per il rilascio del CPI (comma 2 dell'art.16 del d.lgs. 139/06) che, nel caso specifico, saranno riferiti all'importo previsto per il sopralluogo.

Parere del Comando

Con riferimento alle indicazioni fornite da codesto Ufficio e facendo seguito ai colloqui intercorsi, si comunica che allo scrivente Comando è pervenuta una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, relativa ad una autorimessa privata con capacità complessiva di parcheggio pari a 278 autoveicoli dichiarati.

Per tale attività è stato espresso un primo parere favorevole condizionato in data 22.06.2004, cui è seguito un ulteriore parere favorevole condizionato comprendente un ampliamento, datato 23.11.2005.

Successivamente, a seguito di istanza di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi è stato effettuato un sopralluogo in data 25.09.2008, dal quale sono emerse difformità rispetto ai progetti approvati ed alle relative prescrizioni.

A seguito di ulteriore istanza, in data 03.09.2010 è stato eseguito un nuovo sopralluogo finalizzato al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, nel corso del quale tuttavia è emerso che non sono state integralmente eliminate le difformità rispetto ai progetti approvati, già evidenziate a seguito del primo sopralluogo.

Ad oggi è stata quindi prodotta Segnalazione Certificata di Inizio Attività corredata da elaborati tecnici.

Alla luce di quanto sopra e viste le disposizioni pervenute in merito alla S.C.I.A. questo Comando, salvo diverso avviso di codesta Direzione, qualora la documentazione tecnica sia sufficiente ad attestare l'eliminazione delle difformità riscontrate nel corso dei precedenti sopralluoghi, ritiene accettabile la Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata, cui però dovrà seguire istanza di sopralluogo per consentire un ulteriore controllo da parte di questo Comando, finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi.